



COMUNE DI PIERANICA
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 36

Adunanza del **03.09.2025**

Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A CARICO DI UTENTE DISABILE RESIDENTE.

L'anno duemilaventicinque addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 11.30 nella sala consiliare del Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Valter Giuseppe Raimondi la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

		Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe	Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia	Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe	Assessore	X	
		3	0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Marzano.

Il Sindaco RAIMONDI Valter Giuseppe riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A CARICO DI UTENTE DISABILE RESIDENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2023 di approvazione, in conformità al D.P.C.M. n. 159/2013, del Regolamento dei Servizi Sociali. Con tale deliberazione è stato anche approvato il nuovo Piano Tariffario, con relativa applicazione, delle nuove modalità di compartecipazione alla spesa per i servizi distrettuali domiciliari e i servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali (fatta salva l'effettiva acquisizione delle certificazioni ISEE in conformità alle disposizioni per i nuclei familiari con componenti con disabilità, nonché dei progetti personalizzati);

PRESO ATTO che l'articolo 18 e successivi della parte terza dell'Allegato A del Regolamento Distrettuale prevede quanto segue: *"Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che il beneficiario, o chi lo rappresenta, quando ne è anche il garante, che fruisca di prestazioni sociali agevolate, sia tenuto alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, allorquando adottato, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente. La quota di compartecipazione privata, individuata e comunicata, deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili."*

RICHIAMATE le seguenti fonti normative:

- art. 131, D.Lgs n. 112/1998: "1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei «servizi sociali», salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130. 2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province".
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- la L.R. 12/3/2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".
- art. 13, legge regionale n. 3/2008: "1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini.

PRECISATO che, ai sensi del comma 4, dell'articolo 26 del D.lgs. n. 33/2013, non è possibile pubblicare i dati personali ed identificativi delle persone fisiche destinatarie di provvedimenti di erogazione di contributi e sovvenzioni di qualsivoglia genere, implicanti la possibile conoscenza di informazioni e dati "sensibili"1. A tal riguardo, in relazione soprattutto ai cd. "dati sanitari", occorre tener conto che:

- È vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione, da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di disabilità, invalidità o handicap fisici e/o psichici" (Garante per la protezione dei dati personali, 15 maggio 2014);
- "Il divieto di diffusione di dati sensibili non ammette deroghe e prevale in ogni caso sull'interesse alla pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali a scopo di informativa giuridica" (Cassazione Civile, sez. III°, n. 13.61/2014).

VISTA la richiesta pervenuta dalla famiglia di un soggetto lavoratore residente portatore di *handicap* ai sensi dell'art. 1 co. 3 L. 104/1992 di usufruire del servizio di trasporto sociale per l'accompagnamento del soggetto stesso sul posto di lavoro e per il rientro presso la propria abitazione.

DATO ATTO che, come indicato nelle tabelle di compartecipazione economica previste dal Regolamento dei Servizi Sociali, per l'anno 2025, per gli utenti che usufruiscono del Servizio di Trasporto Sociale, è prevista la compartecipazione stessa a carico del soggetto stesso la cui quota può essere agevolata in seguito alla presentazione dell'ISEE.

CONSIDERATO che:

- il costo totale sostenuto dal Comune per il servizio di trasporto sociale è di circa € 12.000,00 annui e il suddetto servizio ha ad oggetto il trasporto di n. 1 lavoratore e n. 1 studente in condizioni di disabilità;
- una parte dei costi, per un importo pari ad € 3.366,00 viene coperta da rimborso regionale, per quanto riguarda lo studente per il quale è attivo il servizio SAAP;
- che la quota di compartecipazione al costo del trasporto per finalità sociali, in assenza di presentazione dell'ISEE come nel caso in esame, a norma del vigente regolamento comunale dei servizi sociali, può elevarsi fino al 100 per cento del costo totale;

RITENUTO necessario determinare a carico dell'utente lavoratore fruitore del servizio di trasporto per finalità sociali una quota di compartecipazione pari a € 450,00 mensili.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** la quota di compartecipazione al pagamento del servizio di trasporto sociale usufruito da soggetto lavoratore portatore di *handicap* ai sensi dell'art. 1 co. 3 L. 104/1992 nella somma di euro 450,00 mensili;
2. **DI DARE ATTO CHE** il pagamento della compartecipazione da parte dell'utente suddetto avverrà presumibilmente a cadenza mensile;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile dei Servizi Sociali tutti gli adempimenti conseguenti la realizzazione di tale decisione.

Successivamente, con separata votazione, stante l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 co. 4 del D.Lgs. N.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 12/09/2025

La suesesa deliberazione:

- ☒ ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- ☒ è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- ☐ è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 12/09/2025

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D.Lgs.267/2000)

Delibera G.C. n. 36 del 03/09/2025

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 03/09/2025

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Raimondi Valter Giuseppe

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 03/09/2025

Il Responsabile Area Contabile
F.to Raimondi Valter Giuseppe